



472/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 78456**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato
il omissis a omissis (omissis) e residente a omissis
(omissis), in via omissis, n. omissis, rappresentato e
difeso, giusta a margine del ricorso, dall'Avv. Ennio
Maria Carrozzini (CRRNMR53P08F604P), del Foro di
Lecce, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del medesimo, sito in Lecce, in via 95° Reggimento
Fanteria, n. 139, fax 0832/1835304 e p.e.c.
enniomariacarrozzini@pec.giuffre.it, che chiede
di ricevere le comunicazioni o notifiche riguardanti

il presente procedimento all' indirizzo p.e.c.
enniomariacarrozzini@pec.giuffre.it;

- *ricorrente* -

CONTRO;

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**

(C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, in Via
Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e
difeso nel presente giudizio, giusta procura generale
alle liti allegata all'atto di costituzione,
dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTNDR62C04H501R),
p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, fax
06 94527716, ed elettivamente domiciliato in Roma,
Via Cesare Beccaria, n. 29;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 12.11.2025, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Ennio Maria Carrozzini per il
ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS,
come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 17.11.2020 parte
ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e

titolare di pensione dall'1.11.2018, ha chiesto -
previa revoca (recte, disapplicazione) del
provvedimento n. VT012018896647 di quantificazione
del trattamento di quiescenza del ricorrente:

I. nel merito, di accertare e dichiarare il proprio
diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi
dell'art. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973 Con aliquota
del 44% in luogo di quella del 35% ex art. 44 dello
stesso D.P.R.;

II. di ordinare all'INPS di provvedere alla
conseguente rimodulazione della pensione del
ricorrente, eventualmente mediante CTU tecnico
contabile;

III. di condannare l'INPS a riconoscere al ricorrente
ogni ulteriore diritto spettante ex lege,
corrispondendo e liquidando arretrati interessi e
rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del
dovuto (data del primo mese di pensionamento) fino
all'effettivo saldo,

con condanna dell'INPS alle spese del giudizio, con
distrazione a favore del difensore.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in
data 21.10.2025, l'INPS ha comunicato di aver
provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo
quanto domandato dal ricorrente in conformità a

quanto disposto dall'art. 1, comma 101, l. n. 234 del 2021, a valle delle sentenze 1/2021 e 12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, indicando nella documentazione allegata il pagamento a valere sulla rata di febbraio 2023, ed ha chiesto di dichiarare *"infondato il ricorso, in quanto il beneficio domandato era già in godimento alla data di notifica e di sottoscrizione del ricorso."*

3. In data 3.11.2025 parte ricorrente depositava memoria con cui contestava le deduzioni della resistente e concludeva chiedendo che, nell'ambito dell'aliquota del 44% della base pensionabile, venisse riconosciuto al ricorrente il diritto all'ottenimento del coefficiente annuo del 2,44% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile ai fini pensionistici maturato con riferimento alla quota retributiva della pensione dello stesso ricorrente a far data dal 1 gennaio 2022, con conseguente condanna della resistente al pagamento di ogni somma allo stesso dovuta dal di' del dovuto all'effettivo saldo, con domanda di condanna della resistente alla rifusione delle competenze e spese del presente giudizio.

4. All'udienza odierna parte ricorrente ha insistito per le domande, come illustrate nella

memoria, mentre l'INPS ha concluso per la richiesta di declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere e per il rigetto delle ulteriori richieste di parte ricorrente.

DIRITTO

1. Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, con rigetto di ogni ulteriore pretesa.

2. In via preliminare, giova precisare, da un lato, che erroneamente l'INPS ha ritenuto che *"il beneficio domandato era già in godimento alla data di notifica e di sottoscrizione del ricorso"*, atteso che il ricorso è stato presentato nel 2020, mentre la pensione è stata riliquidata nel 2023; dall'altro, che il beneficio richiesto è stato riconosciuto *ex lege* solo successivamente alla proposizione del ricorso, per effetto dell'art. 1, comma 101, l. n. 234 del 2021.

3. Ciò posto, va preso atto che l'INPS ha provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico spettante alla parte ricorrente, a decorrere dall'1.1.2022, ai sensi dell'art. 1, comma 101, l. n. 234 del 2021, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, da ultimo, Cdc, sez. II app., 21.7.2025, n. 168, nonché sez. giur. Lazio,

27.5.2022, n. 399 – non impugnata) secondo cui (anche) nei casi di personale della Polizia di Stato che, come parte ricorrente, alla data del 31.12.1995 non aveva maturato ancora 18 anni di servizio l'interessato *"ha diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze n.1/2021 e n.12/2021, con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata, solo a decorrere dal 1° gennaio 2022 (e non dalla data del pensionamento)."*

Pertanto, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte della soddisfazione della propria pretesa per effetto dell'art. 1, comma 101, l. n. 234 del 2021, con riguardo all'applicazione dell'art. 1, comma 101, l. n. 234 del 2021, alla luce della menzionata *granitica interpretazione giurisprudenziale*, cui il Collegio aderisce e a cui rinvia per ragioni di sinteticità, ex artt. 5, comma 2, c.g.c., 17, comma 1, norme att. c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c..

4. Viceversa, proprio per la rilevata univocità dell'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato, fondato sulla natura nomofilattica delle ripetute sentenze delle Sezioni Riunite - che può essere sindacata, ma non dal giudice di primo grado, con le modalità di cui all'art. 117 c.g.c.- non può trovare accoglimento l'ulteriore tesi di parte ricorrente secondo cui, come ribadito in udienza dal difensore, non sarebbe corretto il presupposto delle decisioni delle Sezioni riunite laddove, fermo restando il coefficiente del 2,44%, non riconosce l'applicazione della percentuale del 44% della base pensionabile ex art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092 del 1973.

5. Pertanto, occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, con rigetto di ogni ulteriore pretesa, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

6. Attesa la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

7. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nei sensi di cui in motivazione:

- dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto concerne l'applicazione all'interessato dell'art. 1, comma 101, l. n. 234 del 2021;
- rigetta il ricorso per il resto;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.11.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.11.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.11.2025 13:44:56
GMT+01:00